



STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

CAPITOLATO TECNICO

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura del servizio di installazione di montaggio e smontaggio di un albero luminoso in piazza gianturco per le festività natalizie, ed in particolare:

- Fornitura albero di Natale;
- Installazione e fissaggio in sicurezza secondo le normative vigenti;
- Allestimento con illuminazione;
- Manutenzione durante il periodo di esposizione;
- Smontaggio e rimozione a fine festività;

Art. 2 - Contesto di riferimento

Le prestazioni dovrà essere eseguita in Piazza Gianturco Afragola punto di riferimento del centro cittadino e luogo di incontro per residenti e visitatori. Caratterizzata da ampi spazi pedonali, attività commerciali e un vivace flusso quotidiano, la piazza rappresenta il cuore sociale e culturale della città, ospitando eventi, mercatini e momenti di aggregazione .

Art. 3 - Obiettivi

Arricchendo l'impatto scenografico della città, l'albero luminoso costituisce sia un fattore attrattivo e di immagine della stessa nei confronti dei propri cittadini, sia di promozione turistica territoriale per i visitatori ed i turisti per la Piazza principale di Afragola.

Art. 4 - Prestazioni richieste e tempistiche di esecuzione

L'esecuzione delle prestazioni dovrà rispettare rigorosamente la seguente tempistica: entro il due giorni dalla stipula dovrà essere completata l'installazione, il collaudo e l'accensione dell'albero luminoso in piazza Gianturco;

Sono fatte salve esigenze particolari che saranno comunicate tempestivamente dalla S.A.

Per garantire il corretto funzionamento di tutti gli elementi luminosi installati, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi dovrà essere assicurata dal momento del montaggio ed accensione fino al loro definitivo spegnimento e, comunque, fino al loro smontaggio. Tali prestazioni dovranno essere eseguite da personale munito di adeguata esperienza e capacità

professionale, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali ed alle strutture installate. L'appaltatore sarà responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato.

Le prestazioni previste dall'art. 1 del presente Capitolato comprendono anche le seguenti attività:

- ✓ presentazione di richiesta per allaccio temporaneo di energia elettrica è a carico dell'affidatario che ne sarà responsabile. Al riguardo, si evidenzia che gli oneri relativi ai consumi ed agli allacci temporanei non saranno a carico dell'operatore economico affidatario;
- ✓ l'installazione a norma di legge delle linee elettriche eventualmente necessarie, il noleggio di tutti i materiali necessari, inclusi gli elementi di sostegno e ancoraggio;
- ✓ il montaggio di qualsiasi struttura non dovrà interferire con linee od elementi di proprietà di enti pubblici o di privati che non acconsentano allo stesso: sarà dunque cura della ditta affidataria contattare i proprietari e stipulare eventuali accordi scritti o verbali in modo da assicurare una corretta installazione con il consenso dei terzi interessati;
- ✓ lo smontaggio di tutti gli elementi/strutture precedentemente installate entro il **15/01/2025**

Caratteristica fondamentale della proposta allegata al preventivo è la fornitura di un albero luminoso in piazza Gianturco.

L'utilizzo di tecnologie/dispositivi/materiali ulteriori, rispetto alla suddetta tecnologia LED, che consentano di conseguire il massimo risparmio energetico, avrà valenza prioritaria.

Tutte le strutture utilizzate dovranno essere realizzate con materiale avente i necessari requisiti tecnici in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica, nonché un'elevata robustezza agli agenti meteorologici.

Gli interventi di montaggio e smontaggio degli elementi luminosi dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di viabilità, ed in particolare, del Codice della Strada e delle prescrizioni eventualmente imposte dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico.

Art. 5 - Presentazione del preventivo

Non è ammesso preventivo alternativo o che, comunque, risulti difforme rispetto all'oggetto della presente procedura.

Il prezzo indicato, comprensivo di ogni onere accessorio, rimarrà invariato fino al termine dell'esecuzione del servizio di cui trattasi non essendo soggetto ad alcuna revisione.

La presentazione del preventivo implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente allegato.

L'eventuale allestimento di cantieri, con l'apposizione e manutenzione dei segnali, dei cartelli, dei cavalletti, ecc., sarà completamente a carico dell'operatore economico così come ogni spesa inerente il trasporto ed il montaggio/smontaggio delle installazioni stesse. Anche lo smaltimento di tutto il materiale di risulta, derivate dalle attività oggetto dell'affidamento, sarà a carico dell'affidatario e dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti.

Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti necessari all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Prima dell'accensione delle luminarie, l'appaltatore dovrà fornire idoneo certificato di conformità.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni

caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Conseguentemente, lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore dovrà garantire il completo rispetto della vigente normativa in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico: al riguardo, dovrà presentare dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, da tecnico qualificato e abilitato, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti sottoposti a carico aggiuntivo.

Nello svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà rispettare la tempistica indicata al precedente art. 4, nonché tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante e dovrà dare immediata comunicazione alla Stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Prima dell'accensione dell'albero luminoso, l'appaltatore dovrà fornire al Responsabile del progetto il numero del mobile ai fini di eventuali richieste di interventi manutentivi e/o di emergenza: gli inconvenienti di qualsiasi tipo dovranno essere risolti entro 12 ore dalla richiesta di intervento anche telefonica.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente capitolato e, pertanto, l'appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi: tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nell'avviso, nel presente documento e nel contratto che sarà stipulato, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio ed a garantire una rapida risposta ai quesiti presentati.

Lo stesso ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'esecuzione del servizio ed è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

La Stazione Appaltante si impegna a collaborare ai fini dell'esecuzione del servizio ed a informare l'appaltatore su qualsiasi variazione inerente il servizio affidato.

Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'appaltatore provvederà a recarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento. L'impresa è

responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice degli Appalti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Stazione Appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, la Stazione Appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante provvederà a pagare anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. L'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti periodi consentirà alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Stessa.

Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

Nell'esecuzione del servizio di cui trattasi, l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi. Inoltre, l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 9 - Garanzia definitiva

Non si richiede la garanzia definitiva per gli affidamenti diretti ai sensi del Decreto Semplificazioni (lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro)

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

Dovranno essere emesse fatture al Comune di Afragola – Settore AA.GG - Codice Univoco **WV584Q**

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dall'allegato "A" del DM n. 55/2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL n. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della L. n. 244/2007.

Le sopracitate fatture dovranno riportare il codice univoco identificativo del Comune di Afragola ed il codice identificativo di gara CIG, gli ulteriori dati necessari che dovranno essere inseriti in

fattura, onde evitare che venga restituita per carenza degli stessi, compromettendo la tempestività del pagamento, saranno comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento delle singole fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

È concessa, a richiesta dell'appaltatore, l'anticipazione del prezzo ai sensi e con le modalità previste dall'art. 125 del Codice.

Art. 11 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della soprarichiamata legge, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi del predetto art. 3, comma 8, secondo periodo, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; al riguardo, la Stazione Appaltante verificherà l'avvenuto inserimento di tale clausola.

L'appaltatore si impegna e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e, comunque, entro e non oltre sette giorni alla Stazione Appaltante. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 – Subappalto

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 119 del Codice. Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione del preventivo e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dalla sopraccitata disposizione.

Art. 13 - Penalità

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato, l'appaltatore dovrà mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento ed a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali.

Qualora il Responsabile del progetto verificasse inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione Appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione da effettuarsi a mezzo PEC, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa sempre attraverso l'utilizzo PEC.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti, o nell'ipotesi di mancata risposta o di mancato rispetto del termine indicato, la Stazione Appaltante si riserva di valutare

l'applicazione di una penale pari all'1 per mille sul valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione del servizio, salvo ritardi imputabili alla Stazione Appaltante, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo.

L'eventuale applicazione di penali sarà comunicata all'appaltatore a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dalla Stazione Appaltante mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione dell'importo delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

Nel caso di reiterati ritardi la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e.e. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

Art. 14 - Cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'appaltatore disciplinate all'art. 120, , c. 1, lett. d) del Codice, è fatto divieto allo stesso di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al soprarichiamato articolo. L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12 del Codice. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022. Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 - articolo 6 Cessioni di crediti.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con **PEC**, nei seguenti casi:

mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

- accertata violazione delle condizioni e modalità di esecuzione del servizio o di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; dell'obbligo di manleva e del divieto di cessione del contratto, nonché di altri obblighi ed adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.

Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, la fattispecie prevista dall'art. 122 comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'appaltatore).

Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento (art. 11).

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegnerà a fornire tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente, o tramite terzi, all'esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Risoluzione per decadenza dai requisiti morali

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora venga accertato che l'appaltatore si trovava, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Fallimento, morte ed incapacità dell'appaltatore

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

L'appaltatore accetta espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante; al riguardo, una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dalla Stazione Appaltante.

Art. 19 - Foro competente e norme finali

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Napoli. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Dlgs. n. 196/2003, e s.m.i., ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento di dati personali.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare di appalto, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente le procedure adottate dall'appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dallo stesso.

L'appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Afragola, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Afragola, con sede legale in Afragola, Piazza Municipio n.1. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Afragola, Ufficio protocollo, via e-mail protocollo@pec.comune.afragola.na.it

3. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Afragola per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. UE n. 679/2016 non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.

6. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria da Lei richiesta.

Il RUP

dott.ssa Maria Grazia Canello

Il Dirigente

dott.ssa Maria Pedalino